

**ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SVOLTA DALL'INPS
NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO L'ESTENSIONE (DA 60 A 150 GIORNI) DEL TERMINE DI
PAGAMENTO DELLE CARTELLE NOTIFICATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DA
SETTEMBRE A DICEMBRE 2021**

L'art. 2 del decreto-legge 21/10/2021 n. 146 (in vigore dal 22 ottobre scorso) prevede: “Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dall'1 settembre al 31 dicembre 2021, pertanto, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento, senza l'applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

In merito alla portata della citata previsione normativa l'INPS, con il messaggio 24/11/2021 n. 4131, acquisito il parere del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha evidenziato che:

- **l'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovutegli, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010^(*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, si colloca al di fuori della portata dell'art. 2 del d.l. 21/10/2021 n. 146;**
- la disposizione di cui all'art. 2 del d.l. n. 146/2021 è riferita, infatti, alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'Agente della riscossione, non anche a quella dell'Istituto;
- **per gli avvisi di addebito delle somme dovutegli, pertanto, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto.**

(*) Art. 30 del d.l. n. 78/2010

Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come

trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

8. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

9. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

12. *COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.*

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.